



LA CORTE DEI CONTI

Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Angela PRIA	Presidente f.f.
Dott. Alessandro BENIGNI	Primo Referendario
Dott. Francesco BELSANTI	Primo Referendario
Dott. Donato CENTRONE	Referendario (relatore)
Dott. Claudio GUERRINI	Referendario

Nella camera di consiglio del 12 maggio 2015 ha assunto la seguente

Deliberazione

- Vista la lett. prot. n. 40 del 3 aprile 2015, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata in data 2 aprile 2015 dal Comune di Sanremo, ai sensi dell'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- Vista l'ordinanza presidenziale n. 12 del 2015, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;
- Udito in camera di consiglio il magistrato relatore, dott. Donato Centrone

Premesso che

Il Sindaco del comune di Sanremo (IM) ha formulato una richiesta di parere inerente alla disciplina delle procedure assunzionali da parte di società partecipate da pubbliche amministrazioni. L'istanza ricorda come art. 18, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede che le società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali adottino, con propri provvedimenti, criteri e modalità di reclutamento del personale nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Detto comma prevede che le procedure di reclutamento presso le pubbliche amministrazioni si conformino ai principi di adeguata pubblicità della selezione, imparzialità e trasparenza, adozione di meccanismi

oggettivi per l'accertamento della professionalità richiesta, pari opportunità nell'accesso al lavoro.

Il citato articolo 35, tuttavia, al comma 1, sancisce che nelle amministrazioni pubbliche, oltre alle procedure selettive indicate alla lett. a), i cui principi sono disciplinati dal successivo comma 3, il reclutamento del personale da collocare nelle qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo avvenga mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento (art. 35, comma 1, lett. b, d.lgs. 165 del 2001), previa verifica dei requisiti di idoneità da parte dell'Ente a svolgere le mansioni proprie del posto da ricoprire.

Alla luce delle norme sopra richiamate il comune di Sanremo formula il seguente quesito.

L'art. 35, comma 1, lett. a), del d.lgs. 165 del 2001 dispone che un comune debba bandire, per poter effettuare assunzioni, apposite procedure concorsuali, che rispettino i principi di cui al comma 3. Tuttavia, per le categorie di cui al comma 1, lett. b), l'assunzione del personale, avviato dall'Ufficio di collocamento, avviene direttamente, all'esito di una procedura che verifica i soli requisiti di idoneità. L'art. 18 del citato d.l. 112 del 2008, nell'estendere genericamente alle società partecipate l'obbligo del rispetto dei principi di cui al comma 3, dell'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, parrebbe non tener conto della differente modalità di assunzione diretta prevista per le pubbliche amministrazioni.

Il comune di Sanremo ha intenzione di affidare *in house* un servizio pubblico locale ad una sua partecipata, servizio sino ad oggi svolto in appalto da una società interamente privata. Poiché detta società pubblica, al fine di svolgere il servizio, dovrebbe reclutare il personale necessario, si chiede se, in ossequio al disposto di cui all'art. 35, comma 1, lett. b), sopra ricordato, possa, relativamente al personale per il quale è richiesto solamente il requisito della scuola dell'obbligo, applicare quest'ultima previsione, prescindendo dalle procedure concorsuali indicate al comma 3 dell'art. 35.

Qualora la ridetta società partecipata possa prescindere, nel caso esposto, dalla selezione concorsuale, il comune istante pone un ulteriore dubbio interpretativo. Infatti, il servizio pubblico da affidare è quello di spazzamento e raccolta dei rifiuti solidi urbani, per il quale il legislatore, nel formulare l'art. 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ha, al comma 6, introdotto una "*clausola sociale*" che prevede, per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'ambito, "il passaggio diretto e immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive ed individuali, in atto". Nel caso sottoposto dal Comune, tuttavia, il servizio affidato non sarebbe quello cui la norma si riferisce, bensì quello "*comunale*" di spazzamento e raccolta dei rifiuti solidi urbani, nelle more dell'affidamento da parte dell'ente di governo (ATO) del

servizio integrato, secondo le previsioni del legislatore. Il servizio "comunale" avrebbe comunque carattere temporaneo (sino alla gestione unitaria prevista dal citato art. 202) e costituirebbe, di fatto, un "veicolo" per il passaggio del personale ora in servizio presso la società privata al gestore unico. Diversamente, i ridetti lavoratori si vedrebbero privati *medio tempore* di un diritto legislativamente garantito. L'istanza aggiunge che i CCNL del comparto Ambiente contengono, di norma, clausole sociali che prevedono il passaggio automatico alla società subentrante di tutto il personale in servizio a tempo indeterminato presso la società cessante.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il sindaco del comune di Sanremo pone i seguenti due quesiti:

1) se, in caso di affidamento *in house* di un servizio pubblico locale attualmente svolto da una società privata in forza di contratto di appalto, la società affidataria, partecipata totalmente dal Comune, in forza del combinato disposto dell'art. 18, comma 1, del d.l. 112 del 2008 e dell'art. 35, comma 1, lett. b), del d.lgs. 165 del 2001 possa assumere direttamente, previa verifica di idoneità, il personale per il quale è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo;

2) in caso affermativo, se la medesima società, essendo il servizio da affidare quello di spazzamento e raccolta dei rifiuti urbani, possa, previa verifica di idoneità, assumere direttamente il personale dipendente della società privata attuale affidataria dell'appalto, tenuto conto del disposto di cui all'art. 202 del d.lgs. 152 del 2006 che prevede, al comma 6, una clausola sociale per il personale uscente, la quale rimarrebbe inattuata, nella situazione prospettata dal Comune (interinale all'affidamento del servizio integrato al gestore unico), con pregiudizio dei diritti dei lavoratori che il legislatore ha inteso tutelare.

In merito all'ammissibilità della richiesta

La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto è stata sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto delle formalità previste dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003.

Sotto il profilo oggettivo l'istanza appare astrattamente conforme al concetto di "*materia di contabilità pubblica*", previsto dal legislatore quale limite alla funzione consultiva delle Sezioni regionali della Corte dei conti (si rinvia alla pronuncia di orientamento generale delle Sezioni Riunite in sede di controllo, adottata con deliberazione n. 54/CONTR/2010 del 17/11/2010).

Il quesito attiene, infatti, all'interpretazione di una norma di coordinamento della finanza pubblica (l'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con legge n. 133 del 2008), posta dal

legislatore nazionale in materia di limitazioni e disciplina delle assunzioni di personale da parte di società partecipate da pubbliche amministrazioni.

Esame nel merito

In via preliminare la Sezione precisa che la decisione in ordine all'applicazione in concreto delle disposizioni in materia di contabilità pubblica è di esclusiva competenza dell'ente locale, rientrando nella discrezionalità e responsabilità dell'amministrazione. Quest'ultimo, tuttavia, potrà orientare la sua decisione in base alle conclusioni contenute nel presente parere.

Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'art. 18, rubricato *"Reclutamento del personale delle società pubbliche"*, ha disposto, al comma 1, che le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottino, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3, dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al secondo comma, ha previsto, inoltre, che le altre società a partecipazione pubblica, totale o di controllo, adottino, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

In un'ottica di progressivo ampliamento agli organismi partecipati delle regole vigenti per le pubbliche amministrazioni in materia di gestione del personale e di contenimento delle relative spese, il legislatore ha introdotto, come principio generale, l'evidenza pubblica nel reclutamento da parte delle società pubbliche. Come già evidenziato dalla magistratura contabile (si rinvia, per esempio, a Corte dei conti, Sez. Reg. controllo Lombardia, deliberazioni n. 333/2011/PRSE e n. 424/2012/PRSE), gli obblighi discendenti dal citato art. 18 del d.l. n. 112 del 2008 sono posti direttamente in capo alla società partecipata, che, con proprio regolamento, deve adeguarsi al precetto normativo, salvo il potere di direttiva e controllo da parte dell'ente locale, sia in quanto azionista (anche ai fini dell'integrazione del c.d. *"controllo analogo"* legittimante, ai sensi della giurisprudenza nazionale e comunitaria, un affidamento diretto), che in aderenza a precise disposizioni normative (cfr. artt. 147 e 147-*quater* del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Al fine di definire il contenuto specifico di tali obblighi, caratterizzati dal principio generale di estensione agli organismi partecipati, anche societari, di parte delle regole applicabili alla pubblica amministrazione sociale, appare necessario richiamare la disciplina delle procedure assunzionali valevole per quest'ultima. In proposito, in aderenza all'art. 97 della Costituzione che, come noto, sancisce che *"agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge"*, l'art. 35, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, disciplina due alternative modalità per l'assunzione di personale:

a) procedure selettive, conformi ai principi posti dal successivo comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;

b) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le qualifiche ed i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo.

Si tratta di due procedure assunzionali alternative, la prima costituente regola generale, la seconda integrante uno dei *"casi stabiliti dalla legge"*, che, in base alla norma costituzionale, permettono alla pubblica amministrazione di effettuare un'assunzione senza il previo esperimento di procedure selettive. Trattandosi di norma che fa eccezione ad una regola generale, la sua applicazione non può estendersi oltre i tempi ed i casi da essa considerati (art. 12 disposizioni preliminari al codice civile).

L'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 individua, pertanto, le modalità attraverso le quali le pubbliche amministrazioni possono procedere ad assunzioni, distinguendo fra le procedure selettive, conformi ai principi posti dal successivo comma 3 (lett. *a*), e l'avviamento dalle liste di collocamento (lett. *b*), per le qualifiche ed i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo.

Il successivo comma 3 dell'indicato art. 35, richiamato dall'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, dettato in materia di reclutamento di società pubbliche, si riferisce all'ipotesi generale in cui le pubbliche amministrazioni debbano procedere ad assunzioni previo esperimento di procedure selettive, imponendo la conformazione di queste ultime a predeterminati principi (adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità; adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; decentramento delle procedure di reclutamento; composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso).

Rimane fuori dalla portata applicativa dell'esposto comma 3, dell'art. 35, la modalità di assunzione, costituente eccezione alla regola generale, del personale per il quale è necessario il solo requisito della scuola dell'obbligo (lett. *b*). In questo caso, infatti, le pubbliche amministrazioni non devono osservare i principi ivi indicati, propri delle procedure concorsuali, ma la diversa disciplina dell'avviamento dalle liste di collocamento, che risulta caratterizzata - a fronte della progressiva liberalizzazione che ha investito le assunzioni da parte dei datori di lavoro privati (cfr. art. 4-*bis* decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181) - da regole procedimentalizzate, tese comunque, pur in assenza dell'obbligo di effettuazione di un

concorso, a limitare la discrezionalità delle amministrazioni nell'assunzione dei profili professionali meno elevati.

L'art. 70, comma 13, del d.lgs. n. 165 del 2001 ha, infatti, ribadito, per il reclutamento presso le pubbliche amministrazioni, l'applicazione della disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. L'art. 23 dell'indicato regolamento dispone che le amministrazioni pubbliche effettuino le assunzioni delle categorie e qualifiche professionali, per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni tra gli iscritti nelle liste di collocamento (formate ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56) e previa verifica dei requisiti eventualmente richiesti. I lavoratori sono avviati numericamente secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste dei centri per l'impiego territorialmente competenti.

Il citato art. 16 della legge n. 56 del 1987 ribadisce quanto esposto, disponendo che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici, le province, i comuni e le unità sanitarie locali, effettuino le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento (o in quelle di mobilità), che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego.

Le regole di avviamento ora indicate non valgono, invece, per i datori di lavoro privati, in virtù delle progressive semplificazioni che hanno investito la procedura di assunzione. Attualmente, l'art. 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, dispone che questi ultimi procedano all'assunzione diretta di tutti i lavoratori (salvo l'obbligo di concorso eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici economici). La disciplina prevede che, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, i datori di lavoro siano tenuti a consegnare una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto (articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608), adempiendo in tal modo anche a quanto richiesto dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 (l'obbligo si intende assolto anche nel caso in cui il datore consegna al lavoratore, prima dell'inizio della attività, copia del contratto individuale che contenga tutte le informazioni previste). Restano ferme le disposizioni speciali previste per l'assunzione di lavoratori non comunitari (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all'estero (decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398) e, infine, dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68).

Le società partecipate da enti locali mantengono la natura giuridica di soggetti privati e, come tali, in assenza di specifiche norme limitative della capacità di agire (qual è, per esempio, l'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008 in esame), osservano lo statuto giuridico dell'impresa privata. Tale conclusione, fondata sulla distinta soggettività giuridica delle società partecipate rispetto all'ente pubblico socio e sulla discendente autonomia patrimoniale, trova conforto nella legislazione ordinaria. L'art. 4, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, collocato nel corpo di una disposizione che imponeva una serie di stringenti obblighi alle società partecipate da enti pubblici (in seguito abrogati o riformulati dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, legge di stabilità 2014, e dalle leggi successive) precisa, infatti, che le disposizioni del ridetto articolo e le altre norme, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica *“si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali”*.

Pertanto, le società partecipate da enti locali, in quanto datrici di lavoro private, ove debbano effettuare l'assunzione di profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, potrebbero, in linea di principio, procedere a mezzo di chiamata nominativa e comunicazione successiva ai competenti centri per l'impiego, come previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 181 del 2000.

Tuttavia, l'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, nell'effettuare un rinvio alle norme che disciplinano le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, pur facendo espresso riferimento alla sola ipotesi della selezione concorsuale (regola generale), costituisce espressione di una tendenza legislativa tesa alla progressiva uniformazione, nei limiti della compatibilità (come reso evidente, nel caso di specie, dalla necessità di adottare un regolamento, che espliciti modalità e criteri), fra modalità assunzionali vevoli per la pubblica amministrazione e quelle che deve osservare una società da quest'ultima controllata.

In sostanza, i vincoli alla capacità di agire posti all'amministrazione nel momento in cui intende effettuare un'assunzione e che, di conseguenza, impongono il procedimento di selezione concorsuale (art. 35, comma 1, lett. a), e comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001) anche ad una società partecipata gerente servizi pubblici locali (art. 18 d.l. n. 112 del 2008), non vengono meno, neppure per l'amministrazione, nel caso, eccezionale, dell'assunzione a mezzo avviamento numerico dalle liste di collocamento (art. 35, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 165 del 2001). La capacità di agire rimane infatti limitata dalla necessaria osservanza di predeterminati criteri (esplicitati nei sopra indicati artt. 23 del DPR n. 487 del 1994 e 16 della legge n. 56 del 1997), tesi a garantire che l'assunzione di un lavoratore nella pubblica amministrazione, anche

se non discendente da una procedura concorsuale, sia frutto, tuttavia, di una scelta imparziale, fondata su parametri oggettivi.

Tale esigenza, in virtù del richiamo operato dall'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, deve valere anche per le società gerenti servizi pubblici locali che, nel regolamento da adottare in virtù della riferita disposizione, devono esplicitare le modalità ed i criteri che intendono seguire per l'assunzione del personale nelle qualifiche per le quali la legge prescrive il solo requisito della scuola dell'obbligo. In sostanza, se nel caso dell'assunzione dei profili professionali per i quali è richiesta la selezione concorsuale (in virtù della disciplina posta dall'art. 35, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 165 del 2001, implicitamente richiamata dall'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008), la discrezionalità della società pubblica è conformata dai principi indicati dal comma 3, dell'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, anche nel caso di assunzioni effettuabili senza il previo esperimento di una procedura selettiva, la società, affidataria diretta di servizi pubblici locali, deve procedere, nel proprio regolamento, a prevedere procedure che garantiscano ugualmente una scelta imparziale, fondata su criteri oggettivi e predeterminati (come accade per le speculari assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni). Tali criteri e modalità possono consistere nel rinvio al procedimento di avviamento numerico fondato su graduatorie precostituite, proprio della pubblica amministrazione, ovvero su procedure che garantiscano, allo stesso modo, in assenza di selezione concorsuale, una scelta trasparente ed imparziale.

In tale ottica si muove, per esempio, l'art. 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, c.d. codice dell'ambiente, richiamato dal comune nell'istanza di parere. La norma dispone che l'Autorità d'ambito (individuata dalla regione ai sensi del precedente art. 200) aggiudichi il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro dell'ambiente (tuttora non emanato). Per quanto interessa in questa sede, il comma 6 della disposizione dispone che *"il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile"*.

La norma, al fine di salvaguardare il personale in servizio presso le società affidatarie del servizio prima dell'attribuzione della gestione al soggetto individuato dall'Autorità d'ambito, impone al nuovo aggiudicatario di assumere il ridetto personale alle medesime condizioni contrattuali.

La disposizione legislativa in discorso, applicabile indistintamente a tutti i lavoratori in servizio presso il precedente affidatario (senza distinzione per quelli cui la legge imporrebbe alla società subentrante l'esperimento di procedure concorsuali), alla luce sia della formulazione letterale che della sua natura eccezionale (in quanto vincola la capacità giuridica del soggetto subentrante), non sembra potersi applicare alla fattispecie prospettata dal Comune istante.

Infatti, pur individuando modalità e criteri oggettivi ed imparziali, è riferita alla specifica ipotesi del passaggio dei lavoratori (qualunque sia la qualifica posseduta, non solo quelli per i quali non è necessaria la procedura concorsuale) dalla società gerente il servizio comunale di gestione dei rifiuti a quella aggiudicataria della gara d'ambito bandita ai sensi degli artt. 200 e seguenti del d.lgs. n. 152 del 2002 (in cui il nuovo gestore è obbligato alla relativa assunzione, a prescindere dalla diversa volontà del socio, privato o pubblico che sia).

Ragionando diversamente, nel caso prospettato dal comune istante, la norma sarebbe estesa anche ai lavoratori del precedente gestore del servizio rifiuti che la nuova società, appositamente costituita, dovrebbe, invece, assumere espletando procedure concorsuali conformi ai principi indicati dal comma 3, dell'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Inoltre, l'indicato art. 202 rischierebbe di applicarsi a qualsiasi passaggio intermedio fra gestori precedenti e nuovi affidatari del servizio comunale (che, alla luce del tempo sinora trascorso, potrebbero essere stati molteplici) e non al solo caso, tutelato dal legislatore, del passaggio al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti individuato dall'Autorità d'ambito in base alle procedure previste dal d.lgs. n. 152 del 2006.

Pertanto, esclusa la possibilità che, nel caso prospettato dal comune istante, possa applicarsi la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 202, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006, occorre valutare se, in base ad altre disposizioni, una società pubblica, affidataria di servizi pubblici locali, possa effettuare assunzioni di personale, da collocare nei profili per i quali non è richiesto il previo esperimento di procedure concorsuali, garantendo ugualmente imparzialità e trasparenza della scelta (presupposto, come visto, necessario, anche per le pubbliche amministrazioni, nelle ipotesi di assenza dell'obbligo del concorso).

In tale prospettiva, limitando l'analisi alla fattispecie analizzata nel presente parere, indicazioni utili possono trarsi, come prospettato anche dal comune istante, da eventuali clausole, contenute in contratti collettivi nazionali, che impongano alla società subentrante nella

gestione di un servizio pubblico l'assunzione del personale in servizio presso la società precedentemente aggiudicataria (limitatamente, si ribadisce, ai profili per i quali non è necessario il concorso). Ove tali clausole siano effettivamente presenti (come avviene, per esempio, nell'art. 6 del CCNL dei servizi ambientali, stipulato il 17 giugno 2011) ed individuino i lavoratori beneficiari del transito sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, possono costituire il riferimento per definire, nel regolamento da adottare ai sensi dell'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, le modalità ed i criteri sulla cui base la società pubblica può assumere il personale per il quale non è necessario l'espletamento di procedure concorsuali.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria, in relazione ai due quesiti sottoposti dal comune istante, evidenzia quanto segue:

1) in caso di affidamento *in house* di un servizio pubblico locale, in precedenza svolto da una società privata, la società affidataria, partecipata totalmente dal Comune, in forza del combinato disposto dell'art. 18, comma 1, del d.l. 112 del 2008 e dell'art. 35, comma 1, lett. b), del d.lgs. 165 del 2001, non può assumere direttamente, previa verifica di idoneità, il personale per il quale è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, ma deve procedervi previa definizione, nel regolamento interno, di criteri e modalità (aventi eventualmente fonte nel contratto collettivo nazionale di riferimento) che garantiscano, come imposto all'amministrazione pubblica, imparzialità e trasparenza nell'individuazione dei lavoratori da assumere;

2) una società, affidataria *in house* del servizio comunale di spazzamento e raccolta dei rifiuti urbani, non può procedere all'assunzione diretta del personale in servizio presso la società privata in precedenza aggiudicataria dell'appalto, sulla base di quanto disposto dall'art. 202, comma 6, del d.lgs. 152 del 2006, trattandosi di norma riferita alla sola ipotesi del transito dei lavoratori alla società gerente il servizio di gestione integrata dei rifiuti affidato dall'Autorità d'ambito, ai sensi dell'indicato decreto legislativo.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del preposto alla segreteria, al Sindaco del comune di Sanremo.

Il magistrato relatore
(dott. Donato Centrone)

Il Presidente f.f.
(dott.ssa Angela Pria)

Depositata in Segreteria il 13 maggio 2015
Il Funzionario Preposto
(Michele Bartolotta)